



## **Atleta MELE FRANCESCA**

Ricorso per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla società ASD Pol. Antares

La Commissione Tesseramento composta da:

Avv. Patrizia Soldini	(Presidente)
Avv. Luciano Mennella	(Componente)
Dott.ssa Sara De Angelis	(Componente)
Avv. Francesco Renzulli	(Componente)
Avv. Cristina Pettinelli	(Componente)
Avv. Domenico Naso	(Componente)

\*\*\*\*\*

Letto il ricorso, esaminata la documentazione prodotta, all'esito dell'istruttoria e delle riunioni fissate per il 13 Ottobre 2010 per la discussione di merito,

### **PREMESSO CHE**

- Con lettera raccomandata A/R del 02/07/2010 inviata al sodalizio Pol. Antares ASD l'atleta, Mele Francesca, richiedeva in via amichevole lo scioglimento del vincolo sportivo.

- Il sodalizio con raccomandata del 13/07/2010 negava lo scioglimento del vincolo, contestando alla atleta di non essersi volutamente presentata per gli allenamenti e per disputare il campionato 2009/2010.
- L'atleta proponeva ricorso alla Commissione Tesseramento Atleti opponendo che durante la precedente stagione sportiva Ella non è stata convocata dal sodalizio né per la fase preparatoria il campionato di serie B2, né tantomeno per disputare il campionato stesso.
- L'atleta non è stata altresì convocata al fine di espletare la visita medica annuale obbligatoria.
- Il fondamento della richiesta di scioglimento del vincolo per giusta causa, pertanto, risiede sia nella mancata sottoposizione a visita medica, sia nel disinteresse mostrato dalla società nei confronti dell'atleta.
- Il sodalizio ha inviato una memoria di costituzione, che, non avendo provveduto al versamento della prescritta tassa, deve essere dichiarata tamquam non esset.
- alla riunione del 13 Ottobre 2010 nessuno era presente per le parti in causa;
- la dott.ssa Sara De Angelis introduceva il procedimento con una breve relazione nella quale precisava che l'atleta fondava il proprio ricorso sul principale motivo del disinteresse del sodalizio nei confronti dell'atleta, adducendo oltre alla mancata convocazione per l'annata agonistica 2009/2010 la mancata sottoposizione a visita medica.
- la causa veniva trattenuta in decisione.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Anzitutto giova precisare, che la proposizione della procedura di svincolo da parte dell'atleta Mele è avvenuta ritualmente.

Nel merito, il ricorso è fondato e merita di essere accolto, apparendo sussistere gli estremi dello scioglimento per giusta causa richiesti dall'art. 35 del R.A.T.

L'atleta, infatti, a sostegno della propria richiesta ha rilevato come, allo stato dei fatti, la società sportiva ha dimostrato il totale disinteresse nei confronti della giocatrice, non convocandola per l'annata agonistica 2009/2010, e non sottoponendola alla visita medica obbligatoria, prevista dall'art. 21 R.A.T.

Per altro la memoria presentata dal sodalizio risulta insanabilmente viziata e pertanto deve essere dichiarata irricevibile, in quanto non è stata corrisposta dal sodalizio opponente la prescritta tassa ricorsi, di cui all'art. 81 comma 3 R.G.

Aveva comunque questo Collegio che la mancata convocazione per l'attività 2009/2010, pur non costituendo di per se motivo esclusivo di scioglimento del vincolo, per fatto ormai trascorso, è pur sempre testimonianza di disinteresse da parte del sodalizio vincolante.

A riprova del comportamento omissivo della società si rileva anche il fatto che per la corrente annata agonistica 2010/2011 la convocazione è stata effettuata a margine e chiusura della lettera di risposta alla costituzione in mora in data 13.07.2010, giustificando il sospetto di strumentalità della

iniziativa, piuttosto che dettata di effettiva necessità di utilizzo dell'atleta. Un ulteriore riprova di disinteresse societario è la mancata contestazione da parte del sodalizio a quanto affermato dalla Mele nel ricorso, che pure la società ha ricevuto, circa la mancata sottoposizione a visita medica, circostanza di per se sufficiente a determinare lo scioglimento del vincolo. E' costante giurisprudenza di questa Commissione, oltre che imperativa norma regolamentare, che il Presidente del sodalizio vincolante è responsabile della certificazione sanitaria attestante che gli atleti sono abilitati al gioco della pallavolo, così come è responsabilità del Presidente, quale responsabile legale del sodalizio, la mancata osservanza di tale impedimento.

P.Q.M.

accoglie il ricorso proposto e dispone la restituzione alla ricorrente della tassa versata.

Affissione albo 21 ottobre 2010

F.to Il Presidente

Avv. Patrizia Soldini

**FIPAV**

**Federazione Italiana Pallavolo**

*Costituita nel 1946*

Sede: Via Vitorchiano 107/109 – 00189 Roma

Corrispondenza: Viale Tiziano 70 – 00196 Roma

Tel. 06.36.85.94.28 – Fax 06.36.85.94.29

[www.federvolley.it](http://www.federvolley.it) – [segreteria@federvolley.it](mailto:segreteria@federvolley.it)

Part. IVA 01382321006